



Università degli Studi  
di Genova  
Il Garante dell'Ateneo

## **RELAZIONE**

Agli Organi di governo sull'attività svolta nell'anno accademico  
2018/2019

Genova, 31 ottobre 2019

*Michele Di Lecce*

## 1) Premessa

La relazione che segue è stata redatta dal Garante di Ateneo - nominato con D.R. n. 3573 del 29 settembre 2017 - a conclusione dell'anno accademico 2018/2019 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 c. 4 dello Statuto dell'Università degli Studi di Genova, adottato il 30 maggio 2017 ed in vigore dal successivo 4 luglio.

In essa, seguendo lo schema già adottato nella relazione redatta al termine dello scorso anno accademico, si darà conto naturalmente dell'attività svolta nel periodo in esame dall'Ufficio del Garante al quale la citata norma statutaria attribuisce, come è noto, il compito di esaminare *“gli esposti individuali aventi ad oggetto atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli appartenenti all'Università”*.

Il Garante di Ateneo, quindi, avendo una funzione sostanzialmente in gran parte corrispondente a quella svolta dai diversi Difensori civici o Garanti previsti in altri ambiti da diverse e specifiche normative, *“pone la sua azione a presidio della imparzialità e della correttezza dell'agire amministrativo dell'Ateneo”* (A. Rossi, *Manuale di legislazione Universitaria*, Napoli, 2015).

A tal fine il Garante interviene prevalentemente su istanza dei soggetti astrattamente legittimati in ragione dei loro rapporti professionali o di lavoro con l'Ateneo (vale a dire soprattutto: docenti, personale amministrativo e tecnico, studenti dell'Università di Genova), ma anche su segnalazione di altri soggetti comunque portatori di un interesse in relazione a quegli atti o comportamenti sopra indicati, nonché infine anche d'ufficio.

L'intervento del Garante, qualunque sia stata la ragione e da chiunque originato, deve naturalmente essere sempre relativo a documentate, o almeno ipotizzate, anomalie (di qualunque natura e quindi anche di tipo comportamentale), disfunzioni, errori, omissioni, ritardi attribuibili agli uffici ed alle strutture universitarie, come tali considerati, od anche a singoli soggetti in essi operanti.

In esito alle notizie ricevute ed alla eventuale documentazione prodotta dagli istanti, nonché alle informazioni ed agli atti eventualmente acquisiti dall'Ufficio, il Garante, ai sensi della già richiamata norma statutaria, *“comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e al Rettore”*. Qualora ne

ravvisi l'opportunità, potrà poi darne comunicazione anche agli altri soggetti coinvolti ed agli organi o strutture dell'Ateneo di volta in volta in qualche misura, a suo giudizio, interessati.

Quest'ultima previsione, in particolare, dà al Garante la possibilità, ovviamente sempre in relazione a situazioni di carattere generale ritenute critiche, problematiche, o comunque non sufficientemente chiare o trasparenti - specie se diffuse, ripetute, o almeno ricorrenti - che in qualche modo siano però comunque emerse a seguito dell'esame di casi particolari sottoposti alla sua attenzione, di formulare osservazioni o di proporre soluzioni ai soggetti od organi universitari interessati. Tali osservazioni dovranno poi essere valutate dagli organi di volta in volta preposti dell'Ateneo al fine di poter adottare, anche tenendo conto di esse, i necessari od opportuni interventi in ordine allo svolgimento della loro futura attività.

Solo incidentalmente e per completezza di esposizione, va rilevato che tutte le osservazioni riportate nella relazione del Garante relativa allo scorso anno accademico hanno trovato un sostanziale accoglimento da parte appunto degli uffici od organismi interessati.

Le osservazioni del Garante, infine, proprio per il loro carattere generale e per la loro portata, possono naturalmente anche prescindere dalle conclusioni adottate dallo stesso in ordine alla specifica situazione denunciata e dal cui esame esse sono evidentemente emerse.

Sempre su un piano generale inerente tutta l'attività del Garante, va poi segnalato che l'iniziativa di un Garante di altro Ateneo, che di fatto aveva nello scorso anno accademico avviato la creazione di una sorta di rete di Garanti (di Ateneo o degli studenti, secondo le diverse previsioni dei singoli Statuti delle Università di riferimento) per la discussione ed il confronto su temi di comune interesse, non ha avuto sul piano nazionale l'auspicato sviluppo, essendovi stati in quest'anno solo sporadici e parziali scambi di e-mail tra alcuni dei Garanti a suo tempo coinvolti nella certamente lodevole iniziativa, che potrà forse essere ripresa in un prossimo futuro.

Infine, non può in questa sede non evidenziarsi la tempestività e completezza delle risposte di volta in volta fornite, sia dai docenti (salvo che in un solo caso, per altro difficilmente spiegabile, in cui si è avuto un ostinato comportamento omissivo), che dal personale amministrativo dell'Ateneo, alle

richieste di informazioni e documentazione avanzate, spesso anche solo telefonicamente, dal Garante in relazione alle certamente molto diversificate ed a volte non del tutto chiare vicende sottoposte alla sua attenzione.

In questo generale quadro di grande e fattiva collaborazione con il Garante si inserisce, e merita di essere citato in particolare, l'impegno e la disponibilità del personale della Segreteria dell'Ufficio, che, come per altro già avvenuto in passato, ha costantemente assicurato una completa e qualificata assistenza, rendendo così possibile il sollecito svolgimento delle molteplici attività dell'Ufficio (dalla protocollazione e fascicolazione della corrispondenza, alla tenuta agenda, alle richieste ad altre strutture universitarie di copia di atti od informazioni, alle comunicazioni con gli interessati interni ed esterni all'Ateneo); attività tutte che, nel loro complesso, sono per altro ulteriormente e notevolmente aumentate nell'anno qui preso in considerazione, se non altro, per il rilevante incremento (verificatosi anche rispetto all'anno precedente, nel quale pure vi era già stata una significativa crescita) delle segnalazioni pervenute all'Ufficio, come si dirà più dettagliatamente in seguito.

## **2) Attività svolta**

Nell'anno accademico in esame sono pervenute all'Ufficio del Garante complessivamente ben 44 istanze, con un aumento di circa il 63 per cento rispetto allo scorso anno, nel quale per altro già si era avuto un incremento di circa il 40 per cento rispetto all'anno precedente (vale a dire il 2016/2017), nel quale vi erano state complessivamente solo 16 segnalazioni.

Questa così rilevante e costante linea di crescita, registrata per altro solo negli ultimi due anni accademici, può essere stata determinata di certo da molteplici ragioni e può trovare il suo fondamento in situazioni di carattere generale, o almeno diffuse in ambito universitario, piuttosto che in situazioni specifiche o comunque del tutto occasionali riferibili ad alcuni soggetti.

Il Garante non può naturalmente che prendere atto di un così marcato incremento delle richieste di un suo intervento, senza poter dare una propria interpretazione o valutazione in proposito. Qualunque tentativo volto a trovare una spiegazione a tale piuttosto singolare fenomeno da parte sua infatti risulterebbe, se

non altro, troppo soggettivo ed influenzato inevitabilmente dalla natura delle specifiche problematiche esaminate da quando ricopre questo ruolo, e cioè, come detto inizialmente, appunto da due anni accademici.

È però possibile osservare che appare in ogni caso evidente l'ampliarsi, almeno nell'ambito dell'Ateneo, della convinzione sulla opportunità, se non anche sulla utilità, del ricorso al Garante. Figura questa la cui funzione di garanzia è in generale, e quindi anche con riferimento ai garanti (o difensori civici) previsti in ambiti diversi da quello universitario, forse non ancora sufficientemente nota.

Analizzando ora le sopra dette istanze, va innanzi tutto segnalato che esse sono quasi tutte pervenute con e-mail dirette all'Ufficio del Garante. Esse sono state quindi protocollate dalla segreteria su un apposito registro cartaceo, fornito dall'Ateneo che è stato naturalmente utilizzato poi anche per annotare le missive inviate.

In particolare, quanto alla provenienza delle dette segnalazioni, sono giunte:

- n. 7 istanze da parte di docenti (n. 2),
- n. 7 istanze da parte del personale amministrativo e tecnico (n. 9),
- n. 27 istanze da parte di studenti (n. 16),
- n. 1 istanze da parte di ignoti (n. 1),
- n. 2 istanze da parte di altri soggetti.

(N.B. Solo per completezza di informazione vengono riportati tra parentesi i dati relativi allo scorso anno accademico).

Quanto al loro contenuto, poi, la maggior parte delle denunce facevano, più o meno direttamente, riferimento alle seguenti tematiche: errori (di qualunque tipo, commessi specie da personale amministrativo, ma anche da docenti), informazioni non chiare (fornite soprattutto dal sistema informativo universitario), disfunzioni organizzative e clima lavorativo.

L'Ufficio ha in tutti i casi provveduto ad invitare gli scriventi (come per altro espressamente richiesto da molti di loro) ad un colloquio con il Garante, che è stato sempre rapidamente fissato. Ciò al fine di meglio chiarire le diverse istanze (a volte dichiaratamente, e per varie ragioni, estremamente sintetiche), magari anche con la consegna ed il relativo commento di eventuale documentazione ritenuta dagli esponenti utile per l'inquadramento e la definizione

del caso specifico sottoposto ad esame. Infatti, un primo colloquio del Garante con coloro che si erano rivolti al suo Ufficio vi è stato in molti casi, e comunque in tutti quelli nei quali non appariva compiutamente descritta o chiara la situazione segnalata (tanto che solo pochi hanno ritenuto, per ragioni di solito personali, di non accogliere l'invito). Tale colloquio si è rivelato sempre molto utile, ed in alcuni casi addirittura decisivo tanto da rendere non necessaria per essi l'acquisizione di ulteriori informazioni presso le strutture interessate. In non molti casi poi è stato ritenuto opportuno dagli interessati avere addirittura più colloqui con il Garante.

Questi colloqui hanno quasi sempre rappresentato anche il momento di avvio della fase successiva di attività caratterizzata di solito, almeno inizialmente, dalla richiesta di informazioni e/o di copia di documenti presso gli uffici e gli organi universitari di volta in volta interessati direttamente, o gerarchicamente od anche in via funzionale

In proposito va rilevato che per evidenti ragioni di rapidità e semplificazione della procedura da seguire, per altro non certo a caso non espressamente regolamentata in alcun modo, si è fatto frequentemente ricorso ad incontri diretti o colloqui telefonici, ed al massimo ad e-mail, per richiedere informazioni, o scambiare comunicazioni interlocutorie, ottenendo, come detto, dagli organi interni risposte sempre sollecite e complete.

Terminate le attività, che potremmo genericamente definire istruttorie, sono state naturalmente formulate le conclusioni e, quando ritenuto opportuno, anche le osservazioni di carattere generale (di cui si è già detto in premessa e che saranno dettagliatamente riportate in seguito), dandone comunicazione agli interessati, oltre che al Rettore.

Appare corretto segnalare che in 8 casi non si è adottato un formale provvedimento di chiusura del procedimento perché il richiedente ha comunicato di voler rinunciare, revocando o annullando la richiesta inizialmente inviata, senza fornire alcuna motivazione o asserendo di aver altrimenti risolto il problema in precedenza (vale a dire di solito qualche giorno prima) esposto appunto nella richiesta inviata all'ufficio del Garante.

Riepilogando, nell'anno sono state complessivamente registrate, trattate e definite:

- n. 44 istanze pervenute e protocollate,
- n. 42 provvedimenti adottati,
- n. 4 osservazioni formulate,
- solo in n. 3 casi non sono stati chiesti chiarimenti o informazioni.

Restano 2 istanze già parzialmente trattate, ma non ancora definite al 31 ottobre 2019 per ragioni strettamente legate all'epoca recente del loro pervenimento.

Alle 44 istanze di cui sopra vanno poi aggiunte, perché ancora in trattazione alla data del 31.10.2018, n. 5 segnalazioni pervenute appunto nello scorso anno accademico e definite però nel corso dell'attuale.

Queste ultime hanno comportato sempre un colloquio con gli interessati e l'acquisizione di ulteriori informazioni. In alcuni casi, per altro, le problematiche oggetto di queste segnalazioni sono risultate analoghe a quelle esposte, ovviamente da parte di soggetti diversi, nell'anno in corso.

Di tutti questi casi si terrà comunque conto nel riportare successivamente le vicende più significative di cui il Garante si è occupato nell'anno accademico 2018/2019.

### **3) Casi più rilevanti**

Si ritiene opportuno riassumere in questa sede in forma sintetica, così come fatto d'altra parte nella relazione redatta al termine dello scorso anno, solo i casi più rilevanti esaminati dal Garante nell'anno accademico in discorso, indicando, se ritenuto utile, anche le conclusioni cui si è giunti.

Verranno, per evidenti ragioni di chiarezza e semplicità, richiamate in modo unitario tutte quelle segnalazioni relative a situazioni di base sostanzialmente analoghe, se non identiche, che sono state oggetto di plurime e separate denunce; circostanza questa ultima verificatasi piuttosto frequentemente nell'anno qui preso in considerazione.

Saranno però in ogni caso evidenziati quei casi nei quali, anche indipendentemente dalla loro specifica soluzione, si è ritenuto opportuno formulare delle osservazioni di carattere generale.

Tutti i casi verranno naturalmente riportati, come di solito, senza riferimenti nominativi, o di altra natura ma comunque troppo specifici, al fine di garantire nella misura massima possibile l'anonimato ai soggetti interessati, o comunque la riservatezza su quanto esaminato o comunicato.

### **3.a) Casi con osservazioni**

- Alcune studentesse, iscritte ai corsi di laurea in Fisioterapia ed in Infermieristica, hanno denunciato una mancanza di chiarezza e trasparenza in ordine all'accoglimento o meno delle domande tempestivamente e ritualmente presentate per chiedere un trasferimento di sede didattica.

In particolare hanno segnalato la mancanza di regole predeterminate per i cambi di sede formativa per i quali è solo prevista la presentazione di una domanda utilizzando un apposito modulo da compilare e consegnare presso la Segreteria. Ciò, per altro, a differenza di quanto previsto per le iscrizioni agli anni successivi al primo da parte di studenti provenienti da altri Atenei; situazione questa ultima in qualche misura rapportabile a quella segnalata dalle istanti.

Ora, tralasciando ovviamente in questa sede gli aspetti specifici, naturalmente diversi tra loro, delle situazioni esposte dalle richiedenti, è apparsa in ogni caso significativa e sostanzialmente ingiustificata la mancanza, almeno per l'anno accademico passato, di regole predeterminate per l'accoglimento o il rigetto di richieste inerenti appunto al cambio di sede formativa.

Nel sito web dell'Ateneo, infatti, era solo prevista a tal fine oltre alla presentazione, come segnalato, di una domanda con l'utilizzo di un apposito modulo da consegnarsi presso le competenti Segreterie, anche una nota del tutto informale, presente in Aula web per Infermieristica, contenente il riferimento piuttosto generico ad un criterio per la valutazione di dette domande così formulato: *“In caso di parità di esami sostenuti si terrà conto della media di valutazione”*.

Tutto questo, unitamente alla mancata pubblicizzazione di una graduatoria (o almeno di qualcosa di simile), non rendeva di fatto trasparente per tutti i richiedenti le ragioni della valutazione (positiva o negativa) della loro richiesta, il cui esito veniva comunicato singolarmente ad ogni richiedente, con riferimento



naturalmente solo alla sua domanda.

Sembra quindi necessario segnalare la opportunità, se non altro, di prevedere in via generale criteri e regole predeterminati ed adeguatamente pubblicizzati in ordine alla presentazione e successiva valutazione di tali richieste, che pare siano piuttosto numerose.

- Un docente denunciava la esclusione di alcune sue domande ritualmente avanzate a seguito di un avviso di selezione mediante procedura di valutazione comparativa finalizzato alla stipula di un certo numero di contratti di diritto privato per attività di supporto alla didattica nella Università di Genova.

Dagli atti dell'Ateneo e dalle informazioni assunte da questo Ufficio emergeva che effettivamente le domande in questione erano state escluse dalla procedura stessa, e quindi neppure valutate, per difetto delle condizioni soggettive indicate nell'articolo 2 del Regolamento di Ateneo relativo appunto a tali attività.

Infatti, dai verbali delle sedute delle diverse Commissioni all'uopo nominate, si rilevava che il denunciante non risultava *“annoverabile tra i laureati che comunque usufruiscano di borse di studio o di altra forma di retribuzione per svolgere attività di studio e di ricerca presso l'Università di Genova”*, oltre a non rientrare tra le altre categorie di soggetti previste dallo stesso articolo del citato Regolamento.

L'uniforme motivazione della esclusione in discorso si fondava quindi soltanto sulle condizioni previste da tale articolo, naturalmente riportate puntualmente nel bando in questione.

Ora, prescindendo dal caso specifico, sembra necessario segnalare l'opportunità di rivedere il testo del Regolamento di Ateneo che, nell'indicare i soggetti che possono concorrere per l'assegnazione di tali incarichi, prevede per i soli *“laureati che comunque usufruiscano di borse di studio o di altra forma di retribuzione”* la limitazione dello svolgimento di tali *“attività di studio e di ricerca presso l'Università di Genova”*. Limitazione che appare ovviamente in contrasto con la più ampia e generale previsione specificamente riportata nella legge 240/2010.

- Uno studente ha segnalato al Garante l'esistenza della nota problematica dei c.d. esami bloccanti, vale a dire di quelle situazioni critiche che si verificano quando

uno studente non riesce a superare l'ultimo esame del suo corso di studi, pur avendolo sostenuto molte volte, ma sempre con esito negativo.

In particolare, in questo caso, si assumeva che vi fossero stati oltre dieci tentativi di superamento di un esame, che era appunto l'ultimo prima della discussione della tesi.

Una situazione analoga, ma relativa al non superamento per più volte del primo esame, veniva poi segnalata da altro studente.

Si tratta certo di situazioni, per altro ricorrenti in tutte le Università - come provato da uno scambio informale di e-mail intercorso tra numerosi Garanti di Atenei italiani - che attengono alla didattica e quindi esulano dalle competenze dirette del Garante, che tuttavia ritiene di dover segnalare la decisione assunta in via generale dal Consiglio del Corso di Studi in questione dopo la comunicazione da parte di questo Ufficio.

Il detto Consiglio, infatti, dopo aver osservato che le Commissioni di esame poco numerose, ed al limite composte dal solo docente, possono far emergere in maniera marcata eventuali criticità caratteriali od incomprensioni, ha deciso di rafforzare il numero dei componenti delle stesse, rivolgendo contestualmente l'invito ai docenti di utilizzare in maniera effettiva tutti i membri delle medesime. Inoltre, lo stesso Consiglio ha provveduto ad individuare una soglia di attenzione, che si ha quando uno studente ripete più di tre o quattro volte un esame, ed una soglia di criticità quando le ripetizioni arrivano a cinque o sei volte, ipotizzando di poter superare tali criticità proprio *“con l'utilizzo di una commissione di esame più numerosa”*.

Tale decisione, naturalmente di carattere assolutamente generale, appare non solo del tutto condivisibile, ma anche di rilevanza tale da poter costituire una utile indicazione operativa per tutto l'Ateneo al fine di affrontare queste situazioni critiche che non sembrano così infrequenti.

- Un docente ha denunciato in tempi diversi che in due distinte procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questo Ateneo, non vi era stata la pubblicazione e nemmeno una tempestiva comunicazione ai componenti della Commissione giudicatrice dei nominativi di coloro che avevano chiesto di partecipare e per questo la eventuale *“dichiarazione di astensione”* da parte degli

stessi non era stata riportata nel verbale della prima riunione della medesima Commissione.

In particolare, è emerso che effettivamente i nomi di coloro che ritualmente avevano presentato domanda per partecipare alle procedure in questione non sono riportati nei verbali delle prime sedute delle due Commissioni nei quali sul punto si dice solo che *“il Presidente informa che i nominativi dei candidati verranno resi noti a tutti i commissari successivamente alla pubblicazione del presente verbale sulla pagina web dell’Ateneo”* e comunica, altresì, che da informazione pervenuta dagli uffici il numero dei candidati è inferiore a sei per cui vengono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Di conseguenza, solo nei verbali delle seconde sedute delle Commissioni in discorso si riporta, tra l’altro, che *“i componenti della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati ammessi, dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra di essi o con i concorrenti”*.

Ora, indipendentemente dalla regolarità successivamente accertata di entrambe le procedure, sembra opportuno osservare che resta comunque difficile comprendere le ragioni per le quali si scelse di non comunicare ai commissari fin dall’inizio dei lavori delle rispettive Commissioni i nominativi di coloro che avevano chiesto di partecipare appunto a quella “procedura pubblica di selezione”.

Invero non pare esservi alcuna reale motivazione per continuare a seguire una procedura operativa, forse da tempo standardizzata, che impedisce ai componenti di tali Commissioni di conoscere tempestivamente i nominativi dei candidati; vale a dire, se non proprio dal momento dell’insediamento della Commissione, almeno subito dopo la individuazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ma sempre nell’ambito della stessa prima seduta della Commissione medesima, e quindi in ogni caso prima della eventuale preselezione dei candidati, mettendo così i commissari in grado di dichiarare, già prima di effettuare quest’ultima, la esistenza o meno di situazioni di incompatibilità.

### **3.b) Casi senza osservazioni**

- Alcuni tecnici di laboratorio dipendenti dall’Università ed operanti presso strutture sanitarie di Genova in regime di convenzione hanno più volte denunciato

la non correttezza del loro inquadramento normativo ed economico ancora disciplinato da accordi risalenti nel tempo tra i diversi Enti interessati.

Una volta accertata la inadeguatezza degli attuali inquadramenti di tali posizioni lavorative, che riguardano per altro alcune decine di dipendenti dell'Ateneo genovese, il Garante non ha potuto far altro che prendere atto dell'impegno profuso dalle strutture universitarie preposte (ma forse non dagli altri Enti) per cercare di giungere alla stesura di un nuovo accordo di portata generale più rispettoso delle professionalità dei soggetti interessati.

- Diversi studenti hanno, singolarmente ed in tempi ravvicinati, segnalato criticità che sostanzialmente erano tutte riferibili al D.R. 6131 del 13 dicembre 2018, con il quale era stato attivato per l'anno accademico 2018-2019 il Percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU.

In particolare, l'art. 3 del citato Decreto individuava i destinatari del Percorso formativo indicato che era rivolto a: *“studenti della Università di Genova iscritti a corsi di laurea magistrale, a scuole di specializzazione, a corsi di dottorato di ricerca”*, ed a laureati di qualsiasi Ateneo in possesso di determinati titoli; il successivo art. 8 poi, nel definire modalità e quote di iscrizione al Percorso stesso, precisava che non era richiesta la quota di iscrizione agli studenti UNIGE come sopra specificati, mentre per tutti gli altri veniva richiesta una quota variabile in relazione alla eventuale attestazione ISEE-U.

Gli esponenti, tutti iscritti regolarmente ad un corso Master presso questo Ateneo, asserivano però che, nonostante la mancata previsione nel citato Decreto degli iscritti a corsi Master tra gli studenti esonerati dal pagamento di quanto da esso previsto in tema di modalità e quote di iscrizione, erano stati indotti a credere di rientrare comunque tra “gli studenti” esonerati in considerazione di quanto loro comunicato in due successive e-mail ricevute direttamente ed inviate la prima dall'ufficio preposto a tale percorso e la seconda dalla tutor del Master al quale erano iscritti. Nella prima delle due e-mail infatti si affermava *“il percorso è gratuito per tutti gli studenti iscritti a Università di Genova”*; nella seconda si davano indicazioni per poter avere informazioni in ordine al medesimo percorso formativo parlando di *“concorso gratuito”*.

Ora, indipendentemente dalla positiva soluzione data alle diverse posizioni dei soggetti interessati, appare evidente che il contenuto delle due e-mail, entrambe

provenienti da soggetti qualificati, era oggettivamente tale da poter indurre in errore i destinatari sulla gratuità della loro partecipazione ai 24 CFU, visto che comunque si sentivano, ed in qualche misura erano, “studenti” di questa Università.

- Alcuni studenti, ancora una volta in tempi diversi, hanno denunciato la esistenza di un sistema informativo universitario inadeguato con riferimento alle richieste di pagamento di tasse non pagate relative ad un tempo tale da farle ritenere ormai pacificamente prescritte.

Tutte queste situazioni sono state risolte con la collaborazione dell'Ufficio interessato, ma sarebbe certo auspicabile, se non altro, una più completa ed ampia informazione sui termini prescrizionali, magari fornita non solo a coloro che ancora si recano personalmente agli sportelli preposti al servizio, ma anche con specifiche informazioni date attraverso il sistema informativo universitario.

- Uno studente ha lamentato di non riuscire a capire perché vi fossero due uffici dell'Ateneo non allineati in ordine al suo diritto a vedersi riconosciuto uno specifico contributo dovutogli in ragione dei CFU curriculari acquisiti.

Dalle informazioni assunte dal Garante è emerso che, per una imprecisa interlocuzione tra due aree diverse della amministrazione universitaria, vi era stata una in parte omessa annotazione degli stessi, il che aveva determinato, o contribuito a determinare, un certo ritardo nella predisposizione dei documenti contabili necessari per l'effettiva corresponsione di quanto spettante al richiedente, vale a dire appunto il premio per crediti formativi.

Naturalmente l'errore, una volta individuato, è stato corretto.

- Uno studente ha segnalato la erronea indicazione del suo voto di laurea. In particolare, gli erano stati assegnati solo 0,2 punti laurea per la partecipazione al Progetto di Formazione alla ricerca per il quale era invece previsto dal relativo Regolamento l'attribuzione di 1 punto laurea.

L'errore in questione, piuttosto singolare, sembra sia stato determinato dal fatto che nel frattempo tale Regolamento era stato modificato.

Naturalmente l'errore è stato corretto ed il voto finale di laurea è stato quindi rettificato nel senso richiesto.

- Uno studente ha denunciato una qualche difficoltà di conoscenza, da parte degli interessati, delle date di effettuazione dei colloqui obbligatori previsti dal bando di concorso Erasmus+ ai fini di studio per il 2019-2020. In particolare, in esito alle verifiche svolte, è stato possibile risalire alla prima fonte informativa in proposito che è quella riportata, come indirizzo http, nella determina n. 556 del 6 febbraio 2019. Nel sito così individuato è possibile poi collegarsi, attraverso il ricorso alla voce *“Bisogno di maggiori informazioni? Clicca qui”*, ed accedere al File3 nel quale sono indicati altri indirizzi delle varie Scuole; accedendo infine all'indirizzo di una di esse ivi riportato si può entrare nel sito della Scuola stessa che riporta, tra l'altro, *“Avviso colloqui di selezione Erasmus”* con l'indicazione della data cercata.

Non è stato possibile verificare se le date di effettuazione dei colloqui in questione siano state a suo tempo riportate anche all'indirizzo indicato nel bando sopra citato e poi siano state rimosse, sembra *“per lasciare spazio alla pubblicazione delle graduatorie e delle indicazioni per la procedura informatica di accettazione online da parte dei vincitori”*.

Comunque non era prevista una comunicazione della data di svolgimento dei detti colloqui con e-mail diretta agli interessati, o con altri mezzi più specifici; fermo restando che l'indicazione, pure contenuta nel sito di riferimento, secondo la quale *“le date del colloquio saranno pubblicate dopo l'uscita del bando”* risulta certamente di scarsa utilità, anche se ovviamente non errata. In tale contesto non poteva quindi ritenersi del tutto mancante l'informazione inerente le date dei colloqui, ma di certo la moltiplicazione degli indirizzi web (peraltro molto lunghi) ai quali si rinviava risultava inutilmente complessa e foriera di disguidi.

- Una studentessa ha denunciato la errata formulazione, naturalmente per la parte che la riguardava direttamente, di una bozza di verbale della Giunta di un Dottorato. Nello specifico si accertava che in effetti il riferimento in detta bozza alla presentazione da parte della denunciante di una sua particolarmente significativa istanza era stato inserito per un equivoco tra i diversi docenti coinvolti.

Quindi, una volta verificato che nessuna istanza di tal genere era stata presentata dalla studentessa in questione, si è provveduto a correggere la detta bozza, che

pure, nella sua prima versione, era già stata comunicata a soggetti diversi dai componenti della Giunta stessa, eliminando ovviamente la affermazione in questione.

- Uno studente ha rappresentato al Garante la sua difficoltà a frequentare le lezioni del percorso formativo per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a causa di una non troppo tempestiva pubblicazione del calendario delle stesse.

Invero il bando di cui al D.R. n. 926, del marzo c.a., relativo appunto al percorso formativo di cui sopra, nel prevedere le date del test preliminare per la metà del mese di aprile, non fissava le date di effettuazione delle successive prove scritte o pratiche e di quelle orali, che dovevano concludersi con la redazione da parte della Commissione di graduatorie in base alle quali sarebbero stati poi individuati gli ammessi.

Per di più nello stesso bando era indicato il mese di luglio (insieme a quello di settembre) come il periodo nel quale si prevedeva una attività di maggiore intensità nell'ambito degli otto mesi complessivi, a partire dalla fine di maggio, in quella sede ipotizzati.

Più volte nel medesimo bando era specificato che le informazioni di volta in volta necessarie sarebbero state pubblicate solo nel sito web dell'Ateneo e che non era prevista in proposito alcuna "*comunicazione personale*".

In tale contesto sono risultati effettivamente molto ristretti non solo i tempi della pubblicazione delle date delle lezioni (con frequenza prevista come obbligatoria almeno per l'ottanta per cento), ma anche la concentrazione delle stesse nel periodo dal 23 luglio al 2 agosto, pur prevedendo il bando, sia pure solo indicativamente, una diversa e più dilatata calendarizzazione.

### **3.c) Considerazioni finali**

Dall'insieme delle segnalazioni e richieste pervenute in quest'anno accademico, e tenendo quindi presente nel loro complesso soprattutto i casi non espressamente richiamati in precedenza, sembra possibile individuare, naturalmente sempre al di là della soluzione delle singole vicende, almeno due più

diffuse aree di criticità relative alle dinamiche interne ed esterne tra strutture, organi, servizi universitari e studenti.

La prima, per altro già indicata nella relazione dello scorso anno, ma ancora presente e più volte, anche in questo anno, all'origine di richieste di intervento da parte del Garante, è relativa alla complessità e difficoltà di accesso in senso ampio del Sistema Informativo dell'Ateneo strutturato con diverse partizioni non sempre tempestivamente e correttamente aggiornate ed a volte anche non coordinate tra loro o prive degli opportuni rinvii tra diversi indirizzi o file; per cui è possibile che una informazione venga fornita in modo incompleto o poco chiaro, magari occorrendo una integrazione od una precisazione riportate in altra sede, ma senza alcun puntuale e chiaro riferimento a tale necessario collegamento. Un profilo particolare della inadeguata informazione, congiunta alla non sempre sufficiente trasparenza dei comportamenti, è poi quello relativo alle procedure operative, a volte ancora seguite in Ateneo, che vengono portate a termine nonostante la mancanza di una preventiva individuazione e pubblicizzazione dei criteri in base ai quali si determineranno alcune scelte dell'Università.

La seconda, derivante in qualche modo dalla ampiezza ed incisività del processo di riorganizzazione degli Uffici dell'Ateneo, che sembra essere giunto ad un decisivo snodo e che inevitabilmente comporta una diffusa resistenza al cambiamento. Tale resistenza, che è naturalmente tanto più forte, quanto maggiore è stato il periodo di staticità dell'assetto organizzativo da qualche tempo appunto in via di cambiamento, sembra avere avuto un ruolo anche rispetto a comportamenti interpersonali non facilmente giustificabili in astratto, ma portati comunque all'esame del Garante.

Genova, 31 ottobre 2019

Il Garante di Ateneo  
dott. Michele Di Lecce

